

BVGer C-6650/2016 vom 14. September 2017

Bundesverwaltungsgericht, 2017-09-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-6650_2016

FR: TAF C-6650/2016 du 14 septembre 2017

IT: TAF C-6650/2016 del 14 settembre 2017

Regeste

Rendite

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

E. 1.2

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC).

E. 1.3

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGGA.

E. 1.4

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile.

E. 2.1

Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).

E. 2.2

L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

E. 2.3

Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.

E. 2.4

Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii).

E. 2.5

Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

E. 3

L'oggetto litigioso della presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se il ricorrente adempie la durata di contribuzione sufficiente prevista dalla legislazione svizzera per poter pretendere una rendita svizzera per la vecchiaia.

E. 4.1

Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

E. 4.2

Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS (art. 50 OAVS [RS 831.101]).

E. 4.3

Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi.

E. 4.4

Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948-1968, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per gli anni 1948-1968 (cfr. sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 con rinvii). In effetti, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, i conti individuali non comprendono l'indicazione della durata contributiva in mesi.

E. 4.5

Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).

E. 4.6

Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 con rinvii), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione - e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria - comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS.

E. 4.7

Il Tribunale federale ha altresì già avuto modo di rilevare che, nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata di validità del permesso medesimo,

sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (cfr. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del TF I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 con rinvii).

E. 5.1

Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali (art. 43 LPGA nonché art. 12 e 13 PA e art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF [RS 273]), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; DTF 136 I 229 consid. 5.3 con rinvii). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (sentenza del TF 2C_694/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 3.1 con rinvii).

E. 5.2

Secondo giurisprudenza, se per contro il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii).

E. 6.1

Nella risposta di causa, la CSC ha indicato che, giusta l'art. 43 cpv. 3 LPGA, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare avendo trasmesso il permesso di dimora (permesso B) solo dopo la notificazione della decisione su opposizione e che pertanto il ricorso contro la decisione su opposizione sarebbe, in via principale, da respingere.

E. 6.2

Da un lato, questo Tribunale rileva che per il fatto che il ricorrente non abbia già prodotto in procedura d'opposizione dinanzi alla CSC le copie dei permessi di dimora poi prodotti in sede ricorsuale, non significa affatto che egli abbia rifiutato ingiustificatamente di compiere il proprio dovere d'informare o collaborare. In effetti, è del tutto plausibile, come lasciato implicitamente intendere dal ricorrente nel ricorso, che egli abbia ritrovato copie di detti permessi di dimora solo successivamente all'emanazione della decisione qui impugnata, senza che l'autorità sia altresì stata in grado di dimostrare che egli abbia volontariamente omesso di produrre detti documenti in procedura di prima istanza. Non vi è peraltro alcun motivo di presumerlo, non potendosi seriamente supporre che il ricorrente abbia rifiutato volontariamente di produrre dei documenti a lui favorevoli. Non vi sono pertanto elementi/indizi per ritenere che l'insorgente abbia violato l'obbligo di collaborare giusta l'art. 43 cpv. 3 LPGA per non avere prodotto già dinanzi alla CSC in procedura

d'opposizione le copie di documenti - i permessi di dimora validi fino all'11 agosto 1968 rispettivamente all'11 agosto 1969 - a lui favorevoli. Conseguentemente non può essere dato seguito alla conclusione principale della CSC, di cui alla risposta al ricorso, volta al respingimento del ricorso in ragione di una (inesistente) violazione dell'obbligo di collaborare del ricorrente.

E. 6.3

Per il resto, l'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve a tal fine, se necessario, di documenti, informazioni delle parti, informazioni o testimonianze di terzi, sopralluoghi e perizie (art. 12 PA).

E. 6.4

In conclusione, i menzionati documenti decisivi esibiti dal ricorrente in sede ricorsuale sono ammessi processualmente e saranno nella presente causa oggetto di valutazione, insieme agli altri mezzi probatori, da parte di questo Tribunale.

E. 7.1

Nel ricorso, l'insorgente ha fatto valere, perlomeno implicitamente, di avere diritto ad una rendita per la vecchiaia svizzera e di avere versato contributi anche nell'anno 1969 (doc. TAF 1). Al riguardo, l'insorgente ha trasmesso copie del permesso di dimora (permesso B) rilasciato il 4 settembre 1967 dalla polizia degli stranieri del Cantone E._____ con validità dall'11 agosto 1967 all'11 agosto 1968, permesso B poi rinnovato il 23 luglio 1968 con scadenza l'11 agosto 1969.

E. 7.2

Dagli atti di cui all'incarto dell'autorità inferiore emerge incontrovertibilmente, da un lato, che il ricorrente ha soggiornato in Svizzera, e meglio nel comune di C._____, dall'11 agosto 1967 al 4 ottobre 1968, per poi lasciare la Svizzera e rientrare in Italia (v. informazione fornita dal comune C._____ [cfr. consid. C.c della presente sentenza]) e, dall'altro lato, che sia nel 1967 sia nel 1968 ha versato il contributo annuo minimo. Per conseguenza, in applicazione della giurisprudenza richiamata al considerando 4.7 del presente giudizio, deve essere ritenuta una durata contributiva completa per il periodo in cui l'insorgente ha soggiornato comprovatamente in Svizzera al beneficio di un permesso di dimora (permesso B) ed ha versato il contributo annuo minimo. Ne discende che detta durata è di 15 mesi e non solo di 10 mesi, come ritenuto a torto nella decisione impugnata secondo le tavole relative alla determinazione dei periodi di contribuzione per gli anni dal 1948 al 1968 (cfr. consid. 4.4 e 4.7 del presente giudizio).

E. 7.3

Per quanto concerne il periodo successivo ad ottobre del 1968, e fino ad ottobre, rispettivamente novembre, forse persino fino a dicembre 1969 (su questo punto il ricorrente ha altresì fornito versioni divergenti [ottobre 1969, {doc. 8 pag.1}, novembre 1969 {doc. 2 pag. 10} rispettivamente imprecise riferendosi genericamente nel ricorso all'intero anno 1969 {doc. TAF 1}]), questo Tribunale osserva comunque che non vi è prova di un soggiorno in Svizzera dell'insorgente successivamente al 4 ottobre 1968. Dagli atti di causa risulta, in effetti, che il controllo abitanti del comune di C._____ ha indicato che il ricorrente ha lasciato la Svizzera per fare rientro in Italia il 4 ottobre 1968 (doc. 17 pag. 3). Non risulta da altri mezzi di prova agli atti di causa, segnatamente dalle informazioni fornite dalle competenti autorità cantonali (Dipartimento degli interni del Cantone E._____,

sezione delle migrazioni [doc. 20 pag. 1]; Cassa di disoccupazione del Cantone E. _____ [doc. 21 pagg. 1 e 5] e federale (Segreteria di Stato della migrazione - SEM - [doc. 23 pag. 2]), che il ricorrente abbia effettivamente soggiornato nel Cantone E. _____ o altrove in Svizzera dopo il 4 ottobre 1968 e fino al massimo a dicembre del 1969. Il ricorrente ha altresì esibito unicamente copia del permesso di dimora (permesso B) da cui risulta il rilascio di un permesso B valido dall'11 agosto 1967 all'11 agosto 1968 e il rinnovo di detto permesso B in data 23 luglio 1968 con validità fino all'11 agosto 1969. Detto documento non dimostra però alcun soggiorno effettivo in Svizzera dopo il 4 ottobre 1968. Inoltre, non risulta dalle carte processuali, e il ricorrente non ha saputo altrimenti dimostrare, né che egli abbia lavorato in Svizzera dopo il 4 ottobre 1968 né che abbia versato dei contributi ad una cassa di compensazione in Svizzera per un'attività lavorativa esercitata in Svizzera dopo il mese di ottobre del 1968. Certo, il ricorrente ha trasmesso in procedura di prima istanza la copia di un certificato - peraltro senza il suo nominativo - dell'apertura dei conti individuali dei contributi sul quale è segnalata la cassa "86 ASTI" (doc. 8 pag. 6). Tuttavia, dalle ricerche effettuate dalla CSC, non figura alcuna iscrizione alla cassa no. 86 a nome dell'interessato (doc. 3 pag. 4), né egli ha fatto valere, tanto meno dimostrato, di avere lavorato presso un diverso datore di lavoro rispetto alla B. _____ di C. _____ (affiliata alla Cassa no. 32). Non vi è pertanto motivo di ritenere ulteriori periodi contributivi da parte dell'insorgente eccedenti il periodo da agosto 1967 ad ottobre 1968 compresi.

E. 7.4

Stante le numerose ricerche già effettuate dall'autorità inferiore, le diverse richieste da parte della CSC al ricorrente di fornire della documentazione - segnatamente le distinte di salario ed eventuali certificati di lavoro -, che dimostrasse degli ulteriori periodi contributivi, ritenuto altresì che l'impresa per cui lavorava l'insorgente - la ditta B. _____, C. _____ - risulta essere stata cancellata dal registro di commercio del Cantone E. _____ il 12 novembre 2008 (cfr. estratto del registro di commercio del Cantone E. _____ [doc. 21 pag. 2]), non vi è motivo di ritenere che da ulteriori accertamenti d'ufficio da parte di questo Tribunale sia possibile ricavare nuovi elementi decisivi.

E. 7.5

In conclusione, la documentazione di cui agli atti di causa dimostra che il ricorrente adempie le condizioni per l'ottenimento di una rendita svizzera per la vecchiaia, ovvero il versamento di contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia per più di 11 mesi, e meglio dall'11 agosto 1967 al 4 ottobre 1968 per un totale di 15 mesi.

E. 8

Visto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la decisione su opposizione impugnata deve essere riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto ad una rendita svizzera per la vecchiaia calcolata sulla base di un periodo di contribuzione di 15 mesi. Gli atti di causa sono pertanto trasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a determinare l'ammontare della relativa rendita di vecchiaia.

E. 9.1

Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 9.2

La parte vincente ha di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 e

segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 4 TS-TAF). Nel caso concreto, questo Tribunale rileva che dal mandato di rappresentanza esibito agli atti dal ricorrente, risulta che lo stesso è effettuato gratuitamente dal Patronato 50&Più ENASCO (doc. TAF 1 [il mandato di rappresentanza porta anche la firma della persona che ha firmato il ricorso inoltrato in questa sede dal patronato in questione]). L'insorgente non ha altresì preteso di avere dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alle presente procedura. Non si giustifica pertanto l'attribuzione al ricorrente di spese ripetibili. Peraltro, si rileva a titolo abbondanziale, che il rappresentante del ricorrente si è limitato in questa sede a presentare un ricorso di poche righe ed a esibire un permesso di dimora infine ritrovato dal ricorrente. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.